



Audizione

**Commento e prime valutazioni sul Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21
A.S. 2546
“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”
presso la VI[^] e X[^] Commissione Finanze e Tesoro riunite
del Senato della Repubblica
(5 aprile 2022)**

Il Decreto costituisce principalmente un pacchetto di provvedimenti di proroga ed estensione di misure economiche, fiscali e finanziarie già intrapresi a fronte dell'emergenza scaturita dal conflitto in Ucraina e dall'aumento repentino dei prezzi dalle materie prime. A tal proposito, va ribadito che l'impennata dell'inflazione si può attribuire a diversi fattori anche precedenti al conflitto: la ripresa della domanda globale più rapida dell'offerta, con catene di approvvigionamento e del valore interrotte o disallineate; la ricomposizione della stessa domanda a fronte dell'incertezza e dell'impatto sui redditi dell'emergenza pandemica; le aspettative di politiche monetarie sempre meno accomodanti; la transizione ecologica che a sua volta ha frenato le nuove produzioni di gas, petrolio e carbone, spingendone i prezzi verso l'alto, sebbene il blocco di import/export di materie prime energetiche, alimentari e metallifere da Russia e Ucraina abbia inevitabilmente rallentato la stessa transizione.

Anche per questo, oltre alle misure necessarie ad affrontare la nuova emergenza nel quadro della strategia europea, aumentando e diversificando nel breve periodo le fonti di approvvigionamento del gas, occorre insistere nel semplificare le procedure per attivare investimenti e innovazione nelle fonti rinnovabili, fondamentali per concorrere a una maggiore indipendenza energetica degli Stati europei dal resto del mondo. Non a caso, nel Consiglio europeo del 24 e 25 marzo scorso i leader dell'UE hanno convenuto di affrancarsi quanto prima, pur gradualmente, dalla dipendenza dalle importazioni di materie energetiche russe, anche con l'impegno della Commissione europea a rimettere in discussione gli stessi meccanismi di formazione dei prezzi nel mercato dell'energia elettrica e del gas – come suggerito anche dalla CGIL nelle Audizioni parlamentari sui provvedimenti precedenti – per garantire prezzi accessibili e sicurezza dell'approvvigionamento. A fronte del crescente impatto negativo su cittadini e imprese, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri e la Commissione a continuare a utilizzare al meglio il pacchetto di misure, compreso il nuovo Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, per sostenere imprese e consumatori più vulnerabili, considerando anche la tassazione temporanea dei proventi straordinari o gli interventi regolamentari su di essi come utile fonte di finanziamento nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali, ma consentendo nel contempo di preservare l'integrità del mercato unico, mantenere la spinta alla transizione verde, tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento evitando costi di bilancio sproporzionati e garantendo le principali filiere industriali.

In questa prospettiva, le misure previste dal Decreto “Salva-prezzi” appaiono utili e necessarie, benché possono essere modificate in direzione di una maggiore selettività ed equità, per sostenere di più le imprese con maggiori difficoltà e le famiglie con redditi più bassi, rendendo anche più coerente il provvedimento con le indicazioni europee.

Essendo, poi, misure di risposta immediata allo shock generato dal conflitto, va anche sottolineata l'importanza di mantenere gli obiettivi di decarbonizzazione e cambiamento strutturale del sistema

economico-produttivo, in particolare su risparmio ed efficienza energetica, economia circolare, , mobilità sostenibile, “comunità energetiche” e autoproduzione di fonti energetiche rinnovabili, con conseguenti scelte di politica industriale (finora inadeguate e insufficienti, anche considerando il PNRR).

Il decreto interviene inoltre su alcune misure in materia di lavoro.

Come evidenziato nel commento di dettaglio è necessario il rafforzamento delle misure di protezione, oltre quanto individuato, sia sull'esonero dal pagamento delle contribuzione addizionale che relativamente all'allungamento delle settimane fruibili di cassa ordinaria o di assegno d'integrazione salariale.

Nello specifico:

TITOLO I

Contenimento dei prezzi gasolio e benzina

Art. 1 Riduzione di aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

Il provvedimento interviene direttamente sulla riduzione delle accise per un periodo di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella misura di 478,40 euro per 1000 litri di benzina e di 367,40 euro per 1000 litri di gasolio ed è finanziato quasi interamente dalle maggiori entrate IVA.

Si stabiliscono inoltre alcune misure per controllare ed impedire manovre speculative anche rafforzando i poteri di controllo della guardia di Finanza.

Si tratta nel complesso di una chiara misura emergenziale che non incide quindi sulle cause strutturali dell'accelerazione delle dinamiche di prezzo dei carburanti.

TITOLO II

Misure in tema dei prezzi dell'energia e del gas

Art.3 Contributo sottoforma di credito di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

Il provvedimento definisce un contributo per tutte le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica , con contatori di energia elettrica di potenza fino a 16,5 KW un contributo sottoforma di credito di imposta pari al 12% della spesa per energia elettrica nel secondo trimestre 2022 se essa risulta superiore del 30% a quella sostenuta nell'analogo periodo del 2019.

Art. 4 Contributo sottoforma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

Il provvedimento definisce un contributo per tutte le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale , un contributo sottoforma di credito di imposta pari al 20% della spesa per l'uso di gas naturale per utilizzi diversi da quello termoelettrico nel secondo trimestre 2022 se essa risulta superiore del 30% a quella sostenuta nell'analogo periodo del 2019.

Art.5 Incremento del credito di imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

Incrementa i contributi già definiti nel Decreto Legge 1 marzo 2022 n°17 rispettivamente dal 20 al 25% dei costi sostenuti dalle imprese energivore e dal 15 al 20% dei costi sostenuti dalle imprese gasivore calcolati sulla base dei criteri già definiti dal decreto suddetto.

Il complesso delle misure definite negli articoli 3,4 e 5 si muove esattamente nel solco di quanto già definito da precedenti decreti sulle stesse materie. Se quindi tali misure rispondono indubbiamente alla necessità di un intervento teso a mitigare positivamente l'impatto sul sistema produttivo e sulle famiglie degli effetti dell'incremento dei costi energetici e dei carburanti, la natura emergenziale degli stessi ne definisce anche il limite.

In proposito richiamiamo le considerazioni già espresse su precedenti ed analoghi provvedimenti legislativi in proposito delle necessarie strategie di medio periodo circa la definizione di una politica energetica su scala europea anche ai fini dell'accelerazione della transizione energetica. Ribadiamo inoltre la e l'urgenza necessità di revisione dei meccanismi di funzionamento del mercato e di determinazione dei prezzi a livello comunitario.

Art. 6 Bonus sociale elettricità e gas

La norma estende, dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, la platea delle famiglie che possono accedere al bonus sociale per elettricità e per il gas, portando la soglia ISEE da 8.265 a 12.000 euro, facendo salve le ulteriori fattispecie previste.

Da valutare se questo innalzamento sarà sufficiente a salvaguardare la disponibilità reddituale delle famiglie colpite dai rincari di questi mesi.

Art.7 Trasparenza dei prezzi Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolamentazione per energia reti e ambiente.

Rafforza poteri e soprattutto organici delle due strutture.

Provvedimento necessario e positivo

TITOLO III Sostegno alle imprese

Capo I Misure per la liquidità delle imprese

Art. 8 -10

Nel complesso si tratta di misure tese ad assicurare rateizzazioni, crediti di imposta e garanzie alle imprese e alle imprese energivore

Si tratta di misure condivisibili sebbene sia necessaria una maggiore condizionalità degli interventi alla promozione di “nuove azioni per incrementare la produzione di energia verde, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda, comprese le misure preparatorie per il prossimo inverno”, come indicato anche dalla Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo scorso [C(2022) 1890 final].

Capo II Misure per il lavoro

Art. 11 “Disposizioni in materia di integrazione salariale”

al comma 1 inserisce 3 nuovi commi all'art. 44 del D.Lgs. 148/15.

Il primo, c. 11- quinquies concede a tutti i datori di lavoro dei settori appartenenti alla CIGO, come da art.10, a fronte della condizione che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti massimi di durata, la possibilità di ricorrere ad un

trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, in deroga sia ai limiti massimi ordinari che ai termini di condizionalità. Per tali trattamenti sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2022. La norma, come da regola, affida all'INPS il compito del monitoraggio della spesa precisando che qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del già menzionato limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il secondo, c. 11- sexies, riguarda i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti individuati nei codici Ateco dell'Allegato I, sostanzialmente turismo, ristorazione, trasporto marittimo e su acqua, distribuzione cinematografica e parchi divertimenti, che versano in situazioni di particolare difficoltà economica e rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.Lgs. 148/2015 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata ai quali viene data la possibilità di usufruire di un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Come per il precedente comma, all'INPS viene affidato il controllo della spesa fissata in 77,5 milioni di euro.

Il terzo, c. 11- septies, autorizza l'INPS, sentito il MdLePS, a fronte del determinarsi di economie in ragione di quanto stanziato per la copertura delle previsioni di cui ai commi 11-ter, 150 milioni di euro per i datori di lavoro dei settori CIGS per la copertura per gli anni 2022 e 2023 di ulteriori 52 settimane oltre i limiti dati dalla norma ordinaria, e i 77,5 milioni di euro di cui sopra, a rimodulare le eventuali risorse rese disponibili in favore delle stesse previsioni di norma.

Lo stesso articolo, con il comma 2, dispone che, a fronte di difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, fino al 31 maggio 2022, i datori di lavoro individuati dai codici Ateco dei settori descritti nell'Allegato A, siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per come normato dal D.Lgs. 148/15, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui allo stesso D.Lgs.. L'onere complessivo previsto a carico dello Stato è pari a 224,1 milioni di euro.

È opportuno estendere per l'anno 2022, la possibilità usufruire di un ulteriore periodo di integrazione salariale, per un massimo di otto settimane godibili entro il 31 dicembre 2022 alle imprese con codice ateco 49.39.09 che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggette ad obblighi di servizio pubblico, sia a quelle che occupano fino a 15 dipendenti che a quelle di maggiore dimensione. Si tratta di imprese che operano in regime di libero mercato, che non possono più ricorrere ai trattamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (Assegno di integrazione salariale) e che, già fortemente impattate nella loro redditività dal crollo della domanda e dei ricavi conseguente alla pandemia da Covid-19 e alle connesse misure di prevenzione, devono ora fronteggiare anche i rilevantissimi aumenti dei costi di gestione dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, seconda voce di costo dopo quella del personale e che su base annuale ha registrato negli ultimi 12 mesi un incremento superiore al 50%. Ai fini della valutazione del costo, si stima che il ricorso all'ammortizzatore sociale sarà richiesto per circa 800 lavoratori per 8 settimane per un costo di circa 2 milioni di euro. Il Fondo istituito dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 risulta capiente per garantire la copertura

Art. 12 “Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi”

Interviene integrando il recente provvedimento di legge definito con il comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sostanzialmente si permette ai datori di lavoro di godere dell’esonero contributivo anche nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette, precisando altresì che nel caso questi lavoratori siano percettori di NASpI viene escluso il cumulo del beneficio con quanto previsto dalla Legge Fornero all'articolo 2, comma 10-bis.

Per gli anni dal 2022 fino al 2025 sono disponibili 18,9 milioni di euro quale limite di spesa il cui controllo è affidato all’INPS.

Le norme in materia di lavoro contenuti nel decreto in questione sono certamente molto importanti ma non sufficienti.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nell’incontro promosso dal Ministro del Lavoro lo scorso 21 marzo occorre rafforzare le misure di protezione specie per quei settori in cui gli effetti del conflitto, l’aumento del costo delle materie prime e le crisi di mercato si sommano agli effetti di trascinarsi della pandemia.

Per questo sarebbe necessario che la scelta di operare fino alla fine di maggio l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale fosse esteso anche a settori non coperti dai codici Ateco individuati.

Allo stesso modo dovrà essere previsto che anche i settori ad oggi esclusi possano usufruire di un allungamento delle settimane di cassa ordinaria o di assegno di integrazione salariale qualora dovesse arrivare ad esaurimento quanto previsto dalla norma.

Positiva anche la norma che interviene prevedendo la possibilità di esonero contributivo per lavoratori licenziati o impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento nelle stesse imprese. In questo caso sarebbe utile eliminare il riferimento temporale ai soli sei mesi precedenti.

Capo III

Misure a sostegno dell’autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo

Art. 13-17

Anche se risultano di fondamentale importanza l’inserimento all’interno del Capo III del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 le misure a sostegno dell’autotrasporto, riteniamo opportuno inserire azioni concrete e risolutive per le imprese ferroviarie effettuano attività di trasporto merci.

Infatti assistiamo sempre con più frequenza a situazioni di dumping tra le imprese ferroviarie titolari di un Certificato di Sicurezza unico che hanno accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale ed effettuano attività di trasporto merci su ferrovia a seguito di licenza rilasciata dal Ministero secondo le modalità previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e dal decreto ministeriale 2 febbraio 2011, n.36, e decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112. Riteniamo necessario che le Imprese ferroviarie certificate applicano ai propri dipendenti, trattamenti retributivi e normativi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore delle Attività ferroviarie stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Affinché tale misura sia efficiente riteniamo che sia opportuno corredarla con norme sanzionatorie.

Altra misura che consideriamo di fondamentale importanza è l'incrementare del fondo di cui alla Legge n. 228 del 2012 art. 1 c. 301 - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale – tali risorse aggiuntive devono essere vincolante per il rinnovo del Contratto Nazionale “Autoferrotranvieri-Internavigatori” in modo da poter dare una risposta immediata alle lavoratrici e ai lavoratori del settore che aspetta un rinnovo oramai da 39 mesi. Altresì riteniamo importante che il valore economico del Fondo debba essere collegato all'indice inflattivo programmato di settore. Mantenere il valore reale delle risorse del fondo, potrebbe evitare la relativa perdita del potere di acquisto conseguente all'incremento generalizzato del livello dei prezzi energetici.

Articolo 21 - Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura

L'Articolo introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito del conflitto russo-ucraino.

La norma appare positiva, mantenendo l'intento di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, di ridurre i fertilizzanti chimici e di aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi di produzione, attraverso l'equiparazione del digestato ai fertilizzanti chimici (con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

Capo IV

Contratti Pubblici

Art. 23 Revisione prezzi

L'articolo in questione interviene per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Viene stabilito che il Mims, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, può riconoscere, nel limite del 50% delle risorse del medesimo fondo, una anticipazione del 50% dell'importo richiesto a favore dei soggetti richiedenti che ne hanno titolo.

Sono incrementati, inoltre:

- a) di 200 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 76/2020, per l'anno 2022;
- b) di 120 milioni di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 1- septies, comma 8 del decreto legge 25 maggio 2021/73

TITOLO IV

Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica

Capo I Golden Power

Art. 24 -27 Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale- Golden Power

Si tratta di articoli che estendono i poteri e le competenze del governo, dal punto di vista regolamentare, nel caso di utilizzo del cosiddetto “golden power”. Crescono, cioè, le possibilità per il governo di intervenire, usando i poteri speciali, per decidere sugli assetti societari e sulla governance di imprese attive nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di imprese considerate strategiche nel campo dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In tema di “*rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica*”, il cosiddetto “Decreto Ucraina” prevede il consolidamento dell’applicazione del golden power per il settore del 5G e per la prima volta, l’inclusione del cloud che, con le novità introdotte, assurge a infrastruttura critica per la sicurezza nazionale, alla stregua delle reti di telecomunicazioni. (L’art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente: *Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi*).

Se da una parte, dunque, le comunicazioni vengono confermate come strategiche per la difesa nazionale, dall’altro ora si inizia a dare spazio anche alle tecnologie che si ritiene possano contribuire alla sicurezza cibernetica, come nel caso della tecnologia cloud.

Inoltre, il Governo si riserva la possibilità di allargare ulteriormente, in futuro, il perimetro cibernetico. E’ quanto si evince dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto Ucraina (*‘Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud’*), secondo cui al di là di 5G e Cloud “...*ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale...*”.

Accompagnare la diffusione di nuove tecnologie con un adeguamento delle norme riguardo alla modalità con cui è necessario governarne i processi, tutelando la sicurezza nazionale, oggi più che mai è necessario alla luce dell’accresciuta strategicità del settore delle telecomunicazioni e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte. In questo senso riteniamo che gli interventi adottati vadano nella giusta direzione.

L’Italia rischia infatti di essere terreno di scontro fra Stati Uniti e Cina proprio sulle nuove tecnologie, in uno scenario in cui i cinesi sono particolarmente forti nel 5G grazie agli ingenti investimenti fatti negli anni dal gruppo pubblico Zte e dall’azienda privata Huawei.

Quest’ultima allo stato attuale ha in Italia il suo più importante centro di ricerca a livello europeo. (Mentre gli americani avevano interdetto a Huawei la possibilità di vendere tecnologia 5G al proprio Stato, Huawei aveva fatto di Roma il centro di sperimentazione 5G per l’intera Europa)

Nel cloud, invece, sono gli americani ad essere leader con multinazionali come Amazon e Google. Google però è anche partner di Tim, società che, assieme a Sogei, Cdp e Leonardo ha appena depositato l'offerta per la creazione del polo strategico nazionale, la struttura strategica su cui confluiranno entro il 2026 tutti i dati delle amministrazioni, grazie alle risorse del PNRR.

Noi consideriamo un importante passo avanti l'aver predisposto entro i tempi stabiliti il bando per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le funzioni più delicate del nostro Paese nella gestione dei servizi cloud, individuando nella proposta della cordata Tim, Cdp, Sogei e Leonardo la base per la definizione dell'architettura di rete sulla base della quale predisporre il bando. Questo ci consente il rispetto di tempi brevi di fronte ad una sfida che è al tempo stesso delicata e complessa, con la garanzia della supervisione e del controllo pubblico previsto, da parte delle autorità, su dati e servizi strategici.

Così come riteniamo positiva, per l'affermazione di una reale sovranità tecnologica del nostro Paese, il fatto che il 5G venga considerato un'infrastruttura di interesse nazionale indipendentemente dalla provenienza dei fornitori delle attrezzature di rete, e per questo in caso di acquisizioni di controllo l'esercizio del golden power si applicherà oltre che alle aziende extra Ue, anche a quelle europee (art.25).

Quanto alle misure di semplificazione ipotizzate dal Decreto, si introduce la possibilità di una "prenotifica" che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento predisposto.

Ciò dovrebbe consentire alle imprese di chiedere una "valutazione preliminare sulla applicabilità" della disciplina e sulla autorizzabilità dell'eventuale operazione (art. 26) di acquisizione. La scelta di richiedere in via preferenziale la comunicazione congiunta da parte di acquirente e acquisito, va in direzione di una razionalizzazione dei tempi e consente una maggiore chiarezza rispetto ai piani di investimento ipotizzati ed evita una notifica da parte dell'impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell'impresa target una volta rinnovati gli organi sociali.

Nel caso di aziende che investono nell'infrastruttura e nell'erogazione dei nuovi servizi di connettività per le reti 5G, le comunicazioni devono essere maggiormente dettagliate, ed è richiesta la presentazione di un piano di investimenti annuale (comma 2 dell'art. 28) che dovrà specificare molti elementi: *"il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1"* (ovvero banda larga, 5G, cloud e attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica).

Questo piano può essere aggiornato anche in corso d'anno, in particolare in presenza di *"possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi"*.

In questo caso i poteri speciali sono esercitati, come già ora, nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni per evitare il rischio di vulnerabilità (comma 4 dell'art. 28 *"... Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in*

tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto... ”).

Entro 30 giorni dalla notifica, con Dpcm, il Governo può dunque approvare il piano, imponendo prescrizioni o condizioni, può esercitare il potere di veto a tutela della difesa e sicurezza nazionale oppure può dare un via libera parziale e temporale indicando un termine per la sostituzione degli apparati.

All'operatore che non rispetti i nuovi obblighi di notifica viene comminata una sanzione amministrativa che può essere pari fino al 3% del fatturato. Contestualmente, i contratti stipulati in violazione vengono annullati. Il Governo, dunque, di fronte alla estrema delicatezza della sicurezza cibernetica, ha deciso di inasprire, proprio su questo punto, le sanzioni. Crediamo si tratti di una scelta coerente, in risposta alla grande preoccupazione espressa sulle questioni oggetto del provvedimento, per effetto del quale è possibile adesso ordinare la sostituzione o, nei casi più estremi persino lo smantellamento di determinate tecnologie di rete (un caso simile è avvenuto nel Regno Unito, nei confronti delle tecnologie Huawei).

L'obiettivo sembrerebbe quello di tentare di ricercare un equilibrio possibile tra l'esigenza di attrarre capitali stranieri e quella di mantenere il controllo su asset strategici. Obiettivo che condividiamo, a patto di avere maggiore chiarezza anche su quelle che sono le scelte in termini di politiche industriali che si intendono compiere.

Per gestire questa nuova e maggiore mole di lavoro sarà istituito un nucleo di valutazione e analisi strategica presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio. Ne faranno parte anche *“dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali”* (art. 27)

L'intero sistema di controllo potrà inoltre avvalersi degli esperti del comitato interministeriale sul golden power istituito presso la Presidenza del consiglio, oltre che dei tecnici dell'Acn, la nuova agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Capo II

Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di materie prime critiche

Art. 29 Rafforzamento della disciplina cyber

Con l'art 29 è previsto un rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza prevedendo in particolare la sostituzione di tecnologie russe per preservare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).

Riteniamo utile e opportuna la scelta della diversificazione degli acquisti, in sostituzione di prodotti provenienti dalla Russia, oggi considerati a rischio per la tenuta della sicurezza nazionale.

Quello che si legge tra le righe del Decreto è la volontà di ottenere una sovranità nazionale in tema digitale. Va sottolineato però che questo implica una capacità autonoma di produzione che copra tutto il flusso della catena del valore, dalle materie prime alla logistica, dalla produzione di microchip allo sviluppo di competenze digitali che facciano recuperare il gap che ci separa dal resto d'Europa e dalle superpotenze mondiali.

Il perimetro di tale autonomia, che sarà sostanzialmente europeo, dovrà a nostro avviso vedere la conquista di una posizione aggiornata e tecnologicamente avanzata da parte dell'Italia, e questo potrà avvenire solo indirizzando in maniera mirata risorse e investimenti per il rafforzamento di settori strategici come quello delle comunicazioni, indotto compreso.

Art. 30 Disposizioni in tema di approvvigionamento dei materie prime critiche

L'articolo stabilisce che, con successivo DPCM, su proposta del Ministero Sviluppo Economico e Ministero Affari Esteri, siano individuate le materie prime di interesse strategico per il paese per la cui esportazione al di fuori dei confini UE è necessaria la preventiva procedura di notifica preventiva ai MISE e al Ministero Esteri almeno 10 giorni prima delle operazioni. Fra tali materie prime sono inseriti i rottami ferrosi. Le norme hanno validità fino al 31 luglio 2022

Nella attuale situazione di difficoltà di approvvigionamento e di tensione dei mercati delle materie prime strategiche, questo provvedimento appare necessario ed opportuno

Art. 31 Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

L'articolo, facendo seguito ai primi provvedimenti adottati con la deliberazione dell'emergenza, opera un potenziamento delle misure necessarie all'attività di assistenza e accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Si prevede, in particolare, che il Dipartimento della Protezione Civile possa definire l'attivazione di ulteriori modalità di assistenza diffusa, - aggiuntiva a quelle dei Centri di Accoglienza -, affidandola a Comuni, Enti del Terzo Settore, Centri servizio per il volontariato, enti e associazioni operanti in questo ambito, al fine di garantire l'accoglienza a ulteriori (massimo) 15.000 persone, e che possa disciplinare ulteriori forme di sostentamento a un massimo di 60.000 persone, che abbiano reperito una sistemazione autonoma. Infine, nell'ambito della più generale attività di assistenza da mettere in campo per la popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina, alla lettera c) del comma 1, si prevede la copertura del costo dell'assistenza sanitaria che dovrà essere pienamente garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ai titolari di protezione temporanea, per un ammontare di 152 milioni che sarà ripartito tra le Regioni e le Province Autonome in relazione al numero di persone accolte.

Art. 34 Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini

La finalità dell'articolo è dichiaratamente quella di rivolgere una doverosa, concreta, solidarietà ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra, che, nel caso specifico, intendono esercitare in Italia una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

La "doverosa, concreta solidarietà" viene qui esercitata concedendo una deroga, fino al 4 marzo 2023, alle vigenti norme in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni (in specie agli articoli 40 e 50 del DPR 394/1999 e al D.Lgs 206/2007) e alle norme sul reclutamento di personale (art. 7 D.Lgs 165/2001 e art. 11 Legge 60/2019), permettendo

l'attivazione di contratti a tempo determinato o incarichi liberi professionali presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

Nel caso specifico questi professionisti provenienti dall'Ucraina (e ivi residenti prima del 24.2.2022), devono essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

E' evidente che la norma, in quanto transitoria e riservata a rifugiati, non può e non deve intendersi una soluzione per fronteggiare la carenza di personale sanitario e socio sanitario in Italia, né per abrogare le doverose norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali necessarie alla tutela dei pazienti o quelle che regolano il reclutamento di personale dipendente (in specie se l'effetto dovesse incentivare incarichi libero professionali).

Infine occorrerebbe una riflessione più generale circa l'estensione di analoghe norme anche a favore di profughi provenienti da altri Paesi.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 37 Contributo straordinario contro il caro bollette

Si tratta di un contributo a titolo di prelievo solidaristico e straordinario a carico di soggetti che esercitano per la successiva vendita, l'attività di produzione di energia elettrica e gas nonché di prodotti petroliferi e di analoghi soggetti che ,per la successiva vendita, importino questi stessi prodotti.

La base imponibile è definita dall'incremento dei saldi fra operazioni attive e passive (8 al netto dell'IVA) nel periodo 1 ottobre 2021- 31 marzo 2022 rispetto ad analogo periodo 2020-2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% se il saldo è superiore a 500.000 euro. Non si applica se inferiore.

Il provvedimento è necessario e positivo e risponde alla richiesta già avanzata da tempo dalla CGIL che , già in occasione di precedenti provvedimenti, aveva avanzato la proposta di una tassa sugli extraprofitti su tutti gli operatori . Infatti la dinamica dei prezzi e la già citata inefficienza dei meccanismi per la loro determinazione hanno generato profitti extra (8 o più precisamente delle rendite inframarginali) stimabili cautelativamente il oltre 17 MLD di euro.

E' evidente tuttavia che si tratta di un provvedimento parziale che necessita quindi di un intervento strutturale sia sui mercati sia sui meccanismi di determinazione dei prezzi come già richiamato in questa nota.